

EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

QUESITI E RISPOSTE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DETTAGLIO RASDA (modelli C1 e C2)

1. La scheda di dettaglio (C1 o C2) RASDA costituisce l'atto iniziale per il rilievo e la stima dei danni?
1. Le schede di dettaglio (C1 o C2) RASDA (approvate con DGR 8755/2008) servono per una ricognizione e la quantificazione dei danni subiti dalle abitazioni (modello C1) e dalle attività produttive (modello C2). Vanno presentate dai soggetti privati interessati al comune in cui è ubicato l'immobile; pur essendo un passaggio necessario, la loro presentazione non garantisce alcun diritto di rimborso. Il termine di presentazione dei modelli C1 e C2 è stabilito dai comuni, i quali a loro volta devono provvedere all'invio alla Sede Territoriale di Mantova della Regione Lombardia dei riepiloghi entro il 31 luglio 2012.
2. Seguiranno altri procedimenti con i criteri per le richieste di risarcimento?
2. In funzione delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione, saranno emanate dalla struttura commissariale apposite direttive con i criteri per la definizione delle priorità, le procedure e le modalità per accedere ai rimborsi.
Va precisato che tali criteri potranno essere diversi da quelli messi a disposizione da eventuali bandi già in essere.
3. L'indicazione del Conto Corrente Bancario è obbligatoria?
3. L'indicazione del C.C. Bancario è solo indicativa e in questa fase può anche essere omessa, così come precisato nell'informativa del Vice Commissario delegato riguardo alla compilazione e raccolta schede danni C1 e C2.
4. Quali tipi di intervento possono essere dichiarati:
 - a) messa in sicurezza provvisoria (puntellature, fasciature, ecc...);
 - b) parziale o totale demolizione;
 - c) parziale o totale ricostruzione;
 - d) messa in sicurezza e ripristino (per tornare alla situazione del 19 maggio);
 - e) miglioramento sismico (adeguamento alla normativa antisismica o per resistere ad altre eventuali forti scosse)?
4. Nelle schede C1 e C2 vanno dichiarati, descritti e quantificati i danni subiti; non vi è obbligo di indicare il costo di ricostruzione, e quindi i tipi di intervento. Fatta questa premessa, il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, all'art. 3, stabilisce quali sono i tipi di intervento ammissibili a contributo. In particolare, per i beni immobili (edilizia abitativa, uso produttivo, servizi pubblici e privati), sono ammissibili a contributo interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione; non sono ricompresi, e quindi non sono ammissibili a contributo, interventi provvisori (punto a).
Le parziali o totali ricostruzioni e le ristrutturazioni sono ammissibili se realizzate con criteri antisismici come da Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008).
5. Tutti gli interventi di cui sopra vanno indicati e quantificati? Anche se già realizzati?
5. Con le premesse riportate nella risposta n. 4, eventuali interventi già realizzati vanno indicati e quantificati. Per i lavori già eseguiti se il tecnico, direttore dei lavori, si assume la responsabilità della perizia giurata saranno considerati, altrimenti no.
6. La perizia asseverata – giurata è obbligatoria?

6. La perizia è obbligatoria per chi avviasse i lavori di messa in pristino.
Il giuramento della perizia potrà avvenire in fase successiva come da future indicazioni. Il limite dei 15.000 euro non è previsto dal D.L. 74 art 3 comma 2.
7. Per i fabbricati produttivi attualmente non utilizzati (fienili, stalle ma anche capannoni, negozi), di proprietà di un soggetto privato, va compilata la scheda C1 o C2?
7. La compilazione delle schede di dettaglio avverranno nel seguente modo: se i fienili, box o capannoni sono di pertinenza dell'abitazione vanno inseriti nella scheda C1, altrimenti, se esiste un'attività con Partita IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A., bisogna compilare la C2.
8. Per i fabbricati produttivi concessi in locazione da un soggetto privato ad una impresa (agricola, artigiana o commerciale), chi compila la scheda C2, il proprietario o l'impresa affittuaria?
8. Nel caso di specie la compilazione della scheda C2 avverrà da parte del proprietario.
9. Danni alle attrezzature e agli arredi, di proprietà dell'affittuario, vengono dichiarati dal proprietario o dall'affittuario? Oppure si fanno 2 schede una per le strutture del fabbricato (che compila il proprietario) e una per le attrezzature e gli arredi (che compila l'affittuario)?
9. Per attrezzature ed arredi la compilazione, su indicazione dell'affittuario, proprietario dei beni mobili, viene effettuata nella stessa scheda compilata dal proprietario. Anche in ragione del fatto che in alcuni casi si è già provveduto alla compilazione di 2 schede distinte, risulta accettabile in subordine questa fattispecie indicando chiaramente la relazione tra le due schede.
10. Per i fabbricati abitativi di proprietà di società immobiliari va compilata la scheda C1 o la scheda C2?
10. Per fabbricati abitativi di proprietà di società immobiliari dovrà essere compilata la scheda C2.
11. Quando esistono più proprietari di uno stesso fabbricato residenziale, chi compila la scheda per le parti comuni?
11. Nel caso richiesto, se esiste l'amministratore compila lui stesso la scheda C1, altrimenti un delegato tra i proprietari.
12. Nel caso di multiproprietà chi compila la scheda?
12. Nel caso di multiproprietà la scheda dovrà essere sottoscritta dai proprietari oppure da un delegato individuato tra i medesimi.
13. Qualora fosse complicato distinguere la stima del danno per ogni vano, può essere formulata una distinzione diversa della stima del danno all'abitazione differente da quella proposta nella scheda?
13. In caso di danno diffuso a tutta l'abitazione può anche essere indicato più semplicemente il danno complessivo. E' comunque indispensabile provvedere ad una descrizione, per quanto possibile dettagliata, delle strutture e dei vani (materiali, ecc.)
14. E' cumulabile l'eventuale risarcimento danni da terremoto con altri finanziamenti, contributi o sgravi fiscali, come quello sulle ristrutturazioni, naturalmente per le quote non riconosciute?
14. Sulla cumulabilità di altri finanziamenti, contributi o sgravi fiscali non è possibile al momento fornire una risposta in merito poiché non si conoscono ancora i criteri che verranno utilizzati per il riparto dei fondi resi disponibili.
15. Tra i costi da dichiarare possono essere indicate le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza, pratiche edilizie, perizie giurate, ecc...)? Tali spese devono essere distinte o spalmate nei costi di intervento? I costi dichiarati sono da intendersi IVA esclusa o IVA inclusa e quale è l'aliquota IVA da applicare?
15. La scheda non prevede l'inserimento di spese tecniche oltre al costo della perizia giurata. Il Commissario stabilirà, nel piano di riparto, eventuali modalità di rimborso.
I costi devono essere indicati IVA inclusa. Non essendoci indicazioni specifiche in merito, le aliquote IVA da applicare dovrebbero essere analoghe a quelle già in uso (per le demolizioni e nuove costruzioni di prima casa 4%, per ristrutturazioni 10%).
16. Chi ha subito danni alle attrezzature, agli arredi e alle merci (es. caseifici) può compilare la scheda C2 per questi danni? Nel caso l'impresa intenda intervenire deve presentare perizia giurata anche per questi danni?

16. Sì, può compilare la scheda C2. In merito alla perizia, valgono le stesse modalità previste per i danni ai fabbricati.
17. Le attività produttive che non hanno subito danni o hanno subito lievi danni, possono compilare la scheda C2 per il solo miglioramento sismico, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 3 del Decreto 74/2012?
17. La scheda C2 va compilata solo dai titolari di attività produttive che hanno subito danni a beni immobili e mobili a seguito del sisma; non sono ammissibili richieste di contributo per opere di miglioramento/adequamento sismico in quanto afferiscono ad interventi di prevenzione e non di ricostruzione.
18. Privati cittadini o attività produttive che abbiano già effettuato lavori per la messa in sicurezza o la ricostruzione di case o capannoni anche senza ordinanza comunale, possono dichiarare queste spese nel C1 o C2? Per i lavori già realizzati è possibile presentare la perizia successivamente alla dichiarazione (dopo il 31 luglio, per chi non riesce ad ottenerla in tempo)?
18. Sì, tenendo presente che la perizia dovrà riguardare l'importo dei danni subiti e non il costo di ricostruzione. Il 31 luglio (o il termine stabilito dal comune, se differente) non costituisce un termine per la presentazione delle perizie asseverate, ma per la presentazione dei modelli C1/C2.
19. Il termine stabilito per la presentazione della scheda C1/C2 è da intendersi vincolante anche per la documentazione fotografica a corredo della stessa?
19. No, la documentazione fotografica può anche essere presentata oltre il termine stabilito per la presentazione della scheda C1/C2. Tale documentazione è tuttavia da intendersi come parte integrante e sostanziale della domanda e va presentata quanto prima.